



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

In composizione collegiale

Nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Antonietta Genovese

Presidente

dott. Aldo De Luca

Giudice relatore

dott. Gerardo Giuliano

Giudice

riuniti in camera di consiglio, ha reso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile di reclamo iscritto al R.G.NR. 1054-2/2018

1. Con atto ritualmente notificato, gli odierni reclamanti proponevano impugnazione avverso l'ordinanza del 6-8/6/2018 con cui il giudice di prime cure dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 615, co. 1 c.p.c. proposta con riferimento al precetto notificato in data 13-20/2/2018 per l'importo di €1.632.186/94, ciò sia in ragione di profili di incompetenza territoriale, sia in ragione della competenza inderogabile del Giudice dell'Esecuzione a decidere sulla predetta istanza attesa alla notifica del pignoramento. A sostegno del reclamo deducevano l'erroneità della pronuncia in ragione della insussistenza di profili di incompetenza territoriale, in ragione della persistenza, pur dopo la notifica del pignoramento, del potere in capo al giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di adottare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché in ragione della erronea determinazione del credito azionato e delle plurime illegittimità perpetrate nel corso dei rapporti bancari presupposti, come in atti ampiamente motivato. Su tale premessa chiedevano la revoca del provvedimento impugnato e l'accoglimento del provvedimento cautelare.

2. Al presente giudizio veniva riunito il reclamo proposto dalle medesime parti avverso l'ordinanza del 5/7/2018 con cui il giudice di prime cure, nuovamente investito dell'istanza ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso il precetto notificato in data 13-20/2/2018, ritenuti superati i profili di incompetenza rilevati con il precedente provvedimento, rigettava nel merito l'istanza per

l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dalla norma. Avverso detto provvedimento i reclamanti proponevano i medesimi motivi di impugnazione indicati al punto 1) che precede e chiedevano l'accoglimento dell'istanza ex art. 615, co. 1 c.p.c.

3. In entrambi i procedimenti si costituiva l'istituto di credito deducendo la correttezza dei provvedimenti reclamati, in particolare, di quello di rigetto dell'istanza ex art. 615, co. 1 c.p.c., ciò in ragione della non attendibilità dei risultati della perizia depositata dai reclamanti, le cui conclusioni, ~~tuttavia~~ evidenziano la sussistenza di un'esposizione debitoria di oltre un milione di euro.

4. Tutto ciò premesso, si osserva che a sostegno della domanda parte reclamante ha depositato perizia di parte in cui sono ricostruiti in modo specifico i rapporti intercorsi tra le parti e sono evidenziate plurimi criticità nel loro andamento, criticità la cui fondatezza sarà verificata nel corso del giudizio di opposizione a precetto, anche e soprattutto con riferimento alla dedotta applicazione di interessi a tassi usurari. Tuttavia, non può mancarsi di evidenziare che alla luce delle eccezioni e deduzioni formulate dalle parti, in particolare, delle risultanze della perizia, il credito azionato, pur essendo certo, non è esattamente determinato nel suo ammontare. D'altronde, la variazione in diminuzione di oltre mezzo milione di euro risultante dalla perizia rispetto alla somma oggetto di precetto è certamente significativa e non può dirsi priva di ricadute patrimoniali sui reclamanti.

5. Il difetto del requisito della liquidità del credito, unitamente all'entità dell'importo di cui al precetto, ad avviso di questo collegio consente di ritenere sussistente i gravi motivi ai fini dell'accoglimento dell'istanza ex art. 615, co.1 c.p.c.

6. Spese al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del reclamo, così provvede:

- revoca i provvedimenti impugnati e sospende l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, co. 1 c.p.c.

Si comunichi.

Benevento, 27 novembre 2018.

IL GIUDICE RELATORE

dott. Aldo De Luca

IL PRESIDENTE

dott.ssa Antonietta Genovese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28-11-18
Benevento, 28-11-18
IL CANCELLIERE